

Determinazione 23 settembre 2026 DSME 4/2026

Determinazione del prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto n. 541 del 21 dicembre 2021 ai fini del calcolo delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale e del contributo a carico delle imprese energivore e gasivore per la copertura dei costi amministrativi sostenuti da CSEA per l'anno 2027

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 23 settembre 2026

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (di seguito: decreto legislativo 102/2014) e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale" (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: Decreto 10 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 23 aprile 2024 DSME 2/2024 recante *"Modalità di verifica e obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale al fine dell'accertamento di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541, in attuazione del punto 2.2 della deliberazione dell'Autorità 541/2022/R/gas"*;
- la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 30 dicembre 2025 DSME 9/2025;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) all'Autorità del 18 settembre 2026, prot. Autorità 71227 del 18 settembre 2026, (di seguito: comunicazione 18 settembre 2026), recante rendicontazione dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale, per l'anno 2027.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, della legge 167/17, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il 21 dicembre 2021 il decreto 541/2021, recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale" (di seguito anche: "imprese gasivore");
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese gasivore, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi in materia di decarbonizzazione coerenti alle disposizioni comunitarie in materia, subordinando l'accesso ai benefici all'adozione, da parte delle imprese richiedenti, delle misure per l'uso efficiente dell'energia di cui al decreto legislativo 102/2014;
- l'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto 541/2021, assegna all'Autorità di stabilire con propri provvedimenti, le modalità per la copertura a carico delle imprese agevolate dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi delle imprese a forte consumo di gas naturale;

- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l'Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinato dal decreto 541/2021;
- il punto 3. della sopracitata deliberazione dà mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità a provvedere con propria determinazione ad aggiornare, qualora necessario, il valore del contributo per la copertura dei costi nonché ad intervenire per regolare eventuali ulteriori aspetti attuativi che si rendano necessari;
- la deliberazione 541/2022/R/gas dettaglia nell'Allegato A che forma parte integrante sostanziale della sopracitata delibera, le disposizioni attuative valide sia per il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2023 che per la situazione a regime;
- con la determinazione DSME 2/2024 è stato stabilito che, ai fini dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del decreto 541/2021, si faccia riferimento alle verifiche indicate nell'allegato tecnico al Protocollo di intesa predisposto congiuntamente tra l'ENEA e la CSEA, riportato nell'Allegato A alla medesima determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento; e, che, i costi diretti sostenuti da ENEA per le attività previste dal comma 9.4, del decreto 541/2021 sono coperti dal contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA e versato dalle imprese gasivore alla stessa CSEA;
- con la determinazione DSME 9/2025, è stato approvato l'Allegato Tecnico Aggiornato, sostituendolo a quello approvato con la determinazione DSME 2/2024, al fine di assicurare trasparenza alle imprese a forte consumo di gas naturale in merito alle modalità e alle procedure per l'implementazione dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021;
- i commi 12.1 e 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas stabiliscono rispettivamente che:
 - per ciascuna annualità n di competenza, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, si applica un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA;
 - ai fini della determinazione del suddetto contributo, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell'ARERA una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dei medesimi oneri per l'anno precedente.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021 prevede che, ai fini del calcolo degli indici dell'intensità gasivora rispetto al VAL o al fatturato dell'impresa (di seguito: indice di gasivorità) di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, necessari per assegnare a ciascuna impresa il corretto livello di agevolazione, l'Autorità con propri provvedimenti calcola, tra l'altro, il prezzo medio del gas naturale assunto pari al

prezzo medio per clienti finali con livelli simili di consumo, calcolato annualmente sommando il prezzo di mercato del gas naturale all'ingrosso, i corrispettivi di trasporto applicati nei punti di riconsegna del gas e, ove dovuti, i corrispettivi di distribuzione e misura, le tasse vigenti e gli oneri generali di sistema gas, ove non già ricompresi nei corrispettivi di trasporto, senza considerare le agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;

- con la deliberazione 541/2022/R/gas, il prezzo medio di riferimento da utilizzare per il calcolo dell'indice di gasività di cui al precedente alinea è stabilito annualmente con la determinazione del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia prendendo come riferimento, i prezzi del gas naturale determinati sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 10, lettera c) del decreto-legge 131/2023, assegna all'Autorità di definire con propri provvedimenti, le modalità per la copertura a carico delle imprese agevolate dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche: "imprese energivore");
- con la deliberazione 619/2023/R/eel, l'Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese energivore, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal Decreto 10 luglio 2024;
- il punto 5. della sopracitata deliberazione dà mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità a provvedere, tra l'altro, con propria determinazione ad aggiornare, qualora necessario, il valore del contributo per la copertura dei costi amministrativi di CSEA;
- i commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel stabiliscono rispettivamente che:
 - per ciascuna annualità *n* di competenza, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnata, si applica un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA;
 - ai fini della determinazione del suddetto contributo, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno deve trasmettere agli uffici dell'ARERA una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno successivo nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri;
- sulla base di elementi forniti dalla CSEA nella comunicazione 18 settembre 2026 risulta che l'avanzo delle annualità precedenti si è significativamente ridotto e non è più sufficiente per coprire i costi amministrativi sostenuti da CSEA.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- con la comunicazione 18 settembre 2026 la CSEA ha trasmesso la rendicontazione dei costi amministrativi stimati degli oneri da sostenere per la costituzione e la gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale per le annualità 2026 e 2027, escludendo per le imprese energivore i costi sostenuti dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 131/23 e dall'articolo 7 del Decreto 10 luglio 2024 e includendo per le imprese gasivore i costi diretti sostenuti da ENEA, il pre-consuntivo dell'anno 2026 dei medesimi oneri (su dati ancora parzialmente previsionali) nonché una prima proposta in merito alla quantificazione della contribuzione a carico delle medesime imprese per l'anno 2027.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per la competenza 2027 stabilire il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), del decreto 541/2021, per l'anno 2025, sulla base delle modalità di applicazione del prezzo di riferimento di cui alla deliberazione 541/2022/R/gas che prevedono l'utilizzo dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell'IVA, ponderati per i volumi;
- per quanto concerne la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza 2027, , nonché le eventuali spese straordinarie impreviste, prevedere un adeguamento al rialzo del contributo a carico delle imprese agevolate previsto per l'anno 2027 in modo da ricondurre il livello della contribuzione a un valore maggiormente coerente con i costi sostenuti per la gestione del meccanismo in base a quanto stabilito dal comma 10.6 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel;
- per quanto concerne la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2027, ivi inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA per le attività di controllo previste dal comma 9.4, del decreto 541/2021, prevedere un ulteriore adeguamento al rialzo del contributo a carico delle imprese agevolate sia per le imprese che accedono al Portale nel corso della sessione ordinaria che per le imprese che presentano la domanda di partecipazione nel corso della sessione suppletiva.

DETERMINA

1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale, di cui al decreto 541/2021, relative all'annualità di riferimento 2027, il prezzo di riferimento del gas naturale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021, per l'anno 2025, è fissato pari a:

- i) 0,4986 euro/smc, per i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
 - ii) 0,5745 euro/smc, per i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
2. Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2027, sulla base di elementi forniti dalla CSEA è determinato come segue:
- a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.3, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, l'importo è fissato pari a 100,00 euro;
 - b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.4, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, l'importo è fissato pari a 500,00 euro.
3. Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per l'attuazione delle disposizioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2027, sulla base di elementi forniti dalla CSEA è determinato come segue:
- a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.3, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas, l'importo è fissato pari a 600,00 euro;
 - b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al comma 3.4, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas, l'importo è fissato pari a 1000,00 euro.
4. La presente determinazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
5. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 23 settembre 2026

Il Direttore
Vincenzo Di Rienzo

Vincenzo Di
Rienzo
23.09.2026
11:13:25
GMT+02:00

